



AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio
Sede legale e Operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299
Mail: segreteria@aziendasocialeclv.it; PEC: asclv@pec.aziendasocialeclv.it
P.I. 02945720130

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER INTERVENTI E PRESTAZIONI EDUCATIVE, RIVOLTE A MINORI E PERSONE CON DISABILITA' DEL TERRITORIO, DA REALIZZARSI PRESSO SEDI SITUATE AL DI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI MENAGGIO (FUORI DISTRETTO)

Premessa

Il presente Patto di accreditamento è rivolto ai soggetti pubblici e privati, profit e no profit che intendono erogare i seguenti interventi educativi, rivolti a minori e persone con disabilità, presso sedi situate al di fuori dell'Ambito territoriale di Menaggio (fuori distretto):

- a. Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- b. Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'Istruzione e Formazione Professionale;
- c. Servizio di assistenza educativa domiciliare disabili;
- d. Prestazioni integrative previste dal progetto Home Care Premium dell'INPS (percorsi di integrazione scolastica);
- e. Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Minori;
- f. Servizio di accompagnamento all'autonomia minori;
- g. Supporto educativo negli incontri protetti in spazio neutro.

Tutti i soggetti che stipuleranno il presente Patto di accreditamento verranno iscritti in un apposito elenco e saranno tenuti, quindi, ad accettare i voucher erogati dall'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, a seguito di scelta dell'ente accreditato da parte dell'utente o dal familiare di riferimento/AdS/ tutore/curatore.

Requisiti preliminari alla sottoscrizione del Patto di accreditamento

I soggetti pubblici e privati, profit e no profit, candidati all'erogazione di interventi e prestazioni educative rivolte a minori e persone con disabilità, da svolgersi presso sedi collocate fuori distretto, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza delle cause di esclusione previste dall'artt. 94-98. D. Lgs. 36/23 attualmente in vigore;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/1999;
- essere iscritti: se impresa, nel registro della C.C.I.A.A., se Cooperativa di essere iscritta nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative e se Cooperativa Sociale di essere iscritta nell'apposito Albo Pubblico;
- insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6 D. Lgs. Cit. di

non aver subito eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4;

- essere in regola con le norme previste dal Reg. UE 679/2016.

Inoltre:

- lo scopo sociale (mission aziendale) deve essere in linea con la specificità del settore;
- va garantita operatività nel settore specifico (interventi e prestazioni educative rivolte a minori e persone con disabilità) da almeno un anno;
- le prestazioni professionali devono essere svolte da personale qualificato in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare;
- il possesso dell'idoneità professionale nonché organizzativo - gestionale deve essere accertato dall'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli*.

Finalità del Patto

Il *Patto di accreditamento*, ai sensi e per gli effetti del Codice Terzo settore art. 55 comma 4, del decreto Ministro del 31.03.2021 "Linee guida sul rapporto PA ed enti terzo settore" e della DGR 1353/2011 Regione Lombardia, lega tra loro, in un contesto di relazione fiduciaria, i soggetti pubblici e privati, profit e no profit, che lo sottoscrivono in quanto attori degli interventi e prestazioni educative rivolte a minori e persone con disabilità.

Le finalità del Patto sono in particolare quelle di:

- concorrere alla realizzazione del contenuto che la relazione d'aiuto con l'assistito ed i suoi familiari comporta;
- determinare l'accredimento presso *l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli*, territorialmente competente, dei soggetti, pubblici e privati, profit e no profit, che intendono erogare interventi e prestazioni educative rivolte a minori e persone con disabilità presso sedi situate al di fuori dell'Ambito territoriale di Menaggio (fuori distretto).

PATTO DI ACCREDITAMENTO

TRA

L'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, con sede legale a Porlezza, via a Porlezza 10, nella persona del Direttore pro tempore _____

E

il/la _____ (Co), via _____ n° _____ nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. _____ .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO

ART. 1 OGGETTO: DESCRIZIONE E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

I servizi e gli interventi oggetto del presente Patto sono i seguenti:

- a) **Servizio di assistenza educativa scolastica disabili a favore di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado:** è rivolto agli alunni con disabilità certificata e in possesso della documentazione prevista dalla normativa vigente. È finalizzato a garantire il pieno ed effettivo diritto allo studio degli studenti con

disabilità assicurando loro la completa inclusione scolastica e sostenendone lo sviluppo delle potenzialità; è costituito dal complesso di prestazioni finalizzate all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, nonché all'effettiva integrazione scolastica e sociale degli stessi.

L'obiettivo del servizio è, inoltre, quello di offrire una risposta ai bisogni rilevati, attraverso un complesso di interventi territoriali che favoriscano uno sviluppo armonico e completo della personalità degli alunni in situazione di disabilità inseriti nelle scuole.

L'assistente educativo, nel limite delle proprie competenze, collabora con gli insegnanti ed il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal PAI e dal PTOF, ivi comprese le attività che si svolgono fuori dalla classe e che vedono la partecipazione dello studente, come ad esempio i viaggi di istruzione oppure attività ludiche o culturali in orario scolastico.

Il Servizio di Assistenza Scolastica a favore di alunni disabili viene realizzato nell'ambito di una progettazione più complessa relativa all'alunno, effettuata dagli operatori professionali coinvolti nella situazione (équipe multidisciplinare disabili).

L'intervento di Assistenza Educativa Scolastica a favore di alunni disabili deve essere flessibile e si deve realizzare attraverso progetti adatti a situazioni specifiche e deve avere come finalità la promozione di un processo di integrazione reale dell'alunno nel contesto scolastico.

L'assistente educativo è figura distinta dal professionista che si occupa in modo specifico degli studenti con disabilità sensoriale, nei confronti dei quali Regione Lombardia garantisce la realizzazione di interventi a partire dalla scuola dell'infanzia fino all'istruzione secondaria di secondo grado e alla IeFP attraverso le Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Al servizio in oggetto non afferiscono attività di carattere meramente ed esclusivamente socio-assistenziale di base o socio-sanitario.

b) Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'Istruzione e Formazione Professionale: è rivolto agli alunni con disabilità certificata e in possesso della documentazione prevista dalla normativa vigente. E' finalizzato a garantire il pieno ed effettivo diritto allo studio degli studenti con disabilità assicurando loro la completa inclusione scolastica e sostenendone lo sviluppo delle potenzialità; è costituito dal complesso di prestazioni finalizzate all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, nonché all'effettiva integrazione scolastica e sociale degli stessi.

Attraverso il servizio lo studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita individuale e di apprendimento e nei rapporti con la comunità scolastica/formativa e con i diversi soggetti che in essa agiscono ed interagiscono. Il servizio si configura come supporto educativo e mira a favorire lo sviluppo e l'accrescimento di competenze personali, culturali, di apprendimento, relazionali e di socializzazione necessarie per acquisire autonomia e capacità di comunicazione, sia nell'ambito delle attività educativo-didattiche sia nelle attività extra-scolastiche e di eventuali ulteriori contesti di vita.

Nello specifico, agli assistenti educativi inseriti negli istituti scolastici/formativi è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

- assistenza educativa individualizzata, svolta nel contesto della classe alla quale lo studente appartiene e anche nell'ambito dell'istruzione serale, e che si sviluppa in relazione al gruppo classe, oltre al corpo docente e all'insegnante di sostegno, con i quali l'assistente educativo è tenuto a coordinarsi e confrontarsi, oltreché a condividere informazioni;
- assistenza educativa individualizzata, mediante la partecipazione alle attività che si svolgono fuori dalla classe e che vedono la partecipazione dello studente, come ad esempio i viaggi di istruzione oppure attività ludiche o culturali in orario scolastico;
- garantire la presenza e assistenza nei contesti di tirocinio per gli studenti della IeFP e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PTCO) delle scuole secondarie di secondo grado. Diversamente, se lo studente non è coinvolto in attività di tirocinio/PCTO, la presenza dell'assistente viene riformulata.

Nello specifico, l'assistente educativo che opera all'interno delle scuole secondarie di secondo grado riveste un ruolo cruciale anche nel passaggio dall'adolescenza all'età adulta e nel potenziamento dell'autonomia personale; ricopre un ruolo importante anche nella fase di orientamento e nelle scelte relative alla transizione all'età adulta, in raccordo con la famiglia e gli operatori professionali coinvolti nella situazione (équipe multidisciplinare disabili), anche nell'ottica del più ampio Progetto di Vita. Pertanto, all'assistente educativo che lavorerà all'interno delle scuole secondarie di secondo grado si richiede il possesso di esperienze e competenze atte a raggiungere gli obiettivi delle azioni sopra riportate.

L'assistente educativo è figura distinta dal professionista che si occupa in modo specifico degli studenti con disabilità sensoriale, nei confronti dei quali Regione Lombardia garantisce la realizzazione di interventi a partire dalla scuola dell'infanzia fino all'istruzione secondaria di secondo grado e alla IeFP attraverso le Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Al servizio in oggetto non afferiscono attività di carattere meramente ed esclusivamente socio-assistenziale di base o socio-sanitario

- c) **Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Disabili** è rivolto alle persone con disabilità certificata ed è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio – educativa, prestate al domicilio di soggetti disabili e delle loro famiglie, al fine di offrire una risposta ai bisogni rilevati, attraverso una rete di interventi territoriali che favoriscano uno sviluppo armonico e completo dei soggetti disabili individuati dai servizi territoriali competenti come soggetti bisognosi di sostegno domiciliare.

Tali prestazioni si caratterizzano sia in senso preventivo, ossia volte a mantenere la presenza del soggetto disabile nel contesto familiare evitando il ricorso a strutture residenziali, sia in termini di sostegno diretto al disabile e alla famiglia al fine di salvaguardare la qualità di vita del nucleo familiare stesso e con l'obiettivo di rafforzare il legame tra disabile e figure familiari.

Obiettivi dell'intervento sono: stimolare il raggiungimento di autonomie personali e sociali e/o il mantenimento delle abilità residue, mantenere la persona disabile in famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali ed il recupero delle risorse della famiglia stessa e nei suoi rapporti con il territorio, favorire la costruzione una rete di legami tra nucleo e ambiente.

L'intervento di Assistenza Educativa Domiciliare Disabili deve essere flessibile e si deve realizzare attraverso progetti individualizzati e deve avere come finalità la promozione di un benessere reale del disabile stesso.

Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Disabili viene realizzato nell'ambito di una progettazione più complessa relativa al disabile, effettuata dagli operatori professionali coinvolti nella situazione (équipe multidisciplinare disabili).

- d) **Prestazioni integrative previste dal progetto Home Care Premium dell'INPS (percorsi di integrazione scolastica):** il programma HCP prevede l'erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o i loro familiari. Tra queste è prevista l'erogazione di Percorsi di integrazione scolastica, ossia servizi di assistenza specialistica *ad personam* in favore di studenti con disabilità, volti a favorire l'autonomia e la comunicazione. L'intervento può essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola e anche al di fuori dell'orario scolastico.

- e) Il **Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Minori** è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio – educativa che vengono assicurate al domicilio di nuclei familiari in difficoltà e/o comprendenti minori a rischio di emarginazione, al fine di offrire una risposta ai bisogni rilevati, favorendo uno sviluppo armonico e completo dei minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure di minori individuati dai servizi territoriali competenti come soggetti in grave stato di disagio.

Obiettivi dell'intervento sono: sostegno alla famiglia in casi di temporanee difficoltà, mantenimento dei bambini in famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali ed il

recupero delle risorse della famiglia stessa e nei suoi rapporti con il territorio, costruzione di una rete di legami tra nucleo e ambiente.

Tali prestazioni si caratterizzano sia in senso preventivo a favore del minore, sia in termini di sostegno diretto al minore e alla famiglia al fine di salvaguardare la qualità del rapporto tra genitori e figli, rafforzando il legame tra le figure parentali. Esse si rendono necessarie quando si manifestano sintomi di disagio nella famiglia che possono danneggiare pesantemente i suoi componenti più deboli, quali appunto i minori.

Le prestazioni da rendere sono di:

sostegno alla quotidianità: per garantire alimentazione, custodia, istruzione, tempo libero, nei casi di temporanea impossibilità da parte della famiglia ad assicurare tali funzioni;

sostegno educativo: per sovvenire situazioni di disagio educativo nei confronti del minore, prodotte da modelli familiari problematici.

L'assistenza educativa domiciliare minori viene realizzata nell'ambito di una progettazione più complessa relativa al minore, effettuata dagli operatori competenti della situazione (Servizio Tutela Minori e Famiglia dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli).

L'intervento di Assistenza Educativa Domiciliare Minori deve essere flessibile e si deve realizzare attraverso progetti adatti a situazioni specifiche di disagio e deve avere come finalità la promozione di un processo di cambiamento reale della famiglia di appartenenza del bambino stesso.

Il servizio di assistenza educativa domiciliare minori si pone a sostegno della famiglia in crisi, pertanto necessita di un programma di intervento che coinvolga in questo processo le figure genitoriali.

- f) **Servizio di accompagnamento all'autonomia minori**: è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio – educativa rivolte a preadolescenti ed adolescenti in situazione di disagio e multi problematicità e di difficoltà anche temporanea per situazioni/eventi particolari relativi al loro percorso di vita tali. Tali situazioni di disagio possono rendere complesso l'ingresso e/o la permanenza nei percorsi scolastici secondari di primo o secondo grado e/o nei percorsi di formazione professionale e nel mondo del lavoro. Tali situazioni, pertanto, necessitano di interventi e risposte personalizzate e mirate alle necessità e caratteristiche individuali. Il servizio viene realizzato nell'ambito di una progettazione più complessa relativa al minore, effettuata dagli operatori competenti della situazione (Servizio Tutela Minori e Famiglia dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli).
- g) **Supporto educativo negli incontri protetti in spazio neutro**: è costituito dal complesso di prestazioni di natura educativa predisposte per vigilare o facilitare le visite tra genitori e bambini non conviventi a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affidamento e altre vicende di grave e profonda crisi familiare. Inoltre il servizio mira a tutelare il diritto del minore a mantenere una relazione con le figure genitoriali, sostenere o recuperare la relazione tra il figlio e il genitore non collocatario e garantire un percorso di crescita a quest'ultimo rispetto al suo ruolo genitoriale. Gli incontri protetti, disposti dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni), avvengono in uno "spazio neutro" quale setting favorevole all'incontro.

ART. 2 AMBITI DI COMPETENZA

Il soggetto sottoscrittore del Patto si impegna a svolgere i servizi e le prestazioni previste dal Patto presso sedi situate in comuni non appartenenti all'ambito territoriale di Menaggio (fuori distretto), prendendo in carico le persone residenti nell'ambito dei seguenti comuni: Alta Valle Intelvi, Argegno, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Centro Valle Intelvi, Cerano, Cavargna, Claino con Osteno, Cusino, Colonno, Corrido, Grandola, Griante, Dizzasco, Laino, Menaggio, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, S. Siro, Sala Comacina, San Bartolomeo V.C, San Nazzaro V.C, Schignano, Tremezzina, Val Rezzo, Valsolda.

ART. 3 I REQUISITI DI ACCREDITAMENTO – I CONTROLLI

Il soggetto sottoscrittore del Patto si impegna a mantenere nel tempo i requisiti di accreditamento, così come dettagliati e autocertificati nell'Allegato 1 al presente atto.

Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, il soggetto accreditato si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente Patto (prestazioni educative rivolte a minori e persone con disabilità), con il personale di cui all'elenco nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante dello stesso soggetto, costituisce parte integrante del Patto – Allegato 2.

Il soggetto sottoscrittore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* ogni eventuale successiva modifica con contestuale autocertificazione in ordine al mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli*.

L'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli*, si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte del soggetto accreditato dei requisiti di accreditamento.

La procedura di controllo può prevedere anche l'accesso di funzionari dell'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* presso la sede di riferimento organizzativo del soggetto accreditato.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti per l'accreditamento, comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente Patto.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Le prestazioni previste devono essere garantite, di regola, su sei giorni settimanali non festivi, da lunedì a sabato; sono fatte salve diverse richieste da parte dell'Azienda in base alle effettive esigenze emerse, nell'arco della giornata nel rispetto delle principali esigenze dell'utenza fruitrice. L'orario di servizio massimo giornaliero dovrà coprire la fascia compresa tra le ore 7:00 e le ore 21:00.

L'organizzazione dell'intervento verrà comunicata preventivamente ad ogni singolo utente o ad ogni singola istituzione scolastica da parte dell'Azienda.

Per quanto riguarda il **Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'Istruzione e Formazione Professionale**, lo stesso deve essere reso dall'inizio delle lezioni sino alla conclusione dell'anno scolastico e formativo, ivi compresi gli esami di fine anno e, se necessario, gli esami di recupero per eventuali debiti formativi, come da calendario scolastico regionale e da calendario di istituto. L'orario di servizio può essere sia mattutino che pomeridiano/serale e si articola secondo l'orario di funzionamento dell'istituto e l'orario di frequenza scolastica dello studente, comprese eventuali mense o periodo di stage, sempre nel rispetto del calendario scolastico.

L'ente accreditato dovrà impiegare nel servizio personale avente i requisiti di cui all'articolo 7, idoneo allo svolgimento delle mansioni richieste, prevedendo, altresì, un'operatività che garantisca la continuità dell'intervento da parte degli stessi operatori, e garantendo, in ogni caso, adeguate modalità di sostituzione del personale per qualsiasi causa assente.

Per quanto riguarda il **Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Disabili** ed il **Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Minori** l'ente accreditato dovrà inoltre garantire adeguata reperibilità del personale anche nelle giornate festive per cause urgenti e imprevedibili.

Per l'effettuazione del servizio il personale dovrà utilizzare proprio mezzo di trasporto o mezzo di proprietà dell'ente accreditato. Il costo del carburante è compreso nel costo complessivo orario.

Il servizio attivato non potrà essere interrotto senza giusta causa.

Nelle **ore assegnate a ciascun utente** rientrano sia le ore dirette di affiancamento sia le ore necessarie per le attività di programmazione, la stesura di PEI e delle relazioni periodiche di aggiornamento e della modulistica prevista dallo specifico servizio, per gli incontri multidisciplinari e per le riunioni dei GLO.

Oltre alle prestazioni presso l'utente, il personale impiegato dall'ente accreditato dovrà partecipare attivamente a incontri periodici calendarizzati per ogni servizio, anche in forma di équipe degli operatori educativi, per un massimo di n° 2 ore mensili per l'adeguata verifica, valutazione e riprogettazione degli interventi. Tali ore verranno riconosciute.

➔ Impossibilità nell'espletamento del servizio per motivazioni riconducibili all'utente (assenze a scuola, assenza presso il domicilio...):

Qualora l'operatore non possa espletare il proprio servizio per motivazioni riconducibili all'utente, in caso di non preavviso (almeno un'ora prima della presa di servizio) verrà riconosciuta comunque un'ora di servizio.

Le ore non effettuate confluiranno in una banca ore, per un massimo di 8 ore mensili, che potranno essere recuperate dall'operatore incaricato, previo accordo con il servizio referente dell'utenza, entro il termine di scadenza del servizio.

Relativamente al **Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'Istruzione e Formazione Professionale**, come definito a livello normativo, l'assistente educativo deve garantire la presenza nella sede dell'istituzione scolastica/formativa anche nel caso di assenza breve dello studente di durata **fino a 10 giorni scolastici consecutivi** per svolgere le attività di promozione dell'inclusione con il gruppo classe, salvaguardando, in accordo con la scuola, un pacchetto di ore per eventuali incontri, gite, uscite didattiche, eccetera.

In caso di assenza prolungata e in accordo con la scuola e gli operatori dell'Azienda, si procederà come di seguito indicato: in via prioritaria, laddove fattibile in ragione delle condizioni dello studente con disabilità e al fine di garantire la continuità delle attività, l'assistenza deve essere assicurata a domicilio, negli altri casi l'attività dell'assistente sarà rimodulata in accordo con la scuola e con l'assistente sociale del Servizio Specialistico Disabili.

Eventuali modifiche del monte ore assegnato ad ogni singolo utente o eventuali interruzioni verranno comunicate dall'Azienda all'ente accreditato.

Il soggetto accreditato per la realizzazione dei servizi oggetto del presente accreditamento si impegna altresì a:

1. avvalersi di operatori mediante regolari rapporti di lavoro ed in possesso dei requisiti e qualifiche professionali in relazione alle diverse mansioni, come previsto dalla normativa vigente, il cui elenco contenente i nominativi, le qualifiche ed il ruolo verrà elaborato e consegnato dal soggetto accreditato all'Azienda Sociale Centro Lario e Valli;
2. segnalare tempestivamente all'Azienda eventuali sostituzioni di personale precisando i requisiti professionali e le mansioni degli operatori supplenti.

L'Azienda si riserva di modificare il numero di ore richieste all'ente accreditato.

ART. 5 IL PROGRAMMA EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Il soggetto accreditato, a fronte dell'analisi del bisogno effettuata dall'Assistente Sociale del Servizio Specialistico di riferimento dell'utente e delle richieste dell'utente stesso, è tenuto a predisporre il **Programma Educativo Individualizzato (PEI)**.

ART. 6 REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Tutti gli interventi previsti all'interno dell'accREDITAMENTO saranno remunerati su base oraria; ciascuna fatturazione verrà effettuata con cadenza mensile in base alle ore effettivamente svolte.

- **Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'Istruzione e Formazione Professionale**, è prevista una remunerazione oraria pari a 23,00€, comprensivi di IVA, come normato; qualora vi sia una modifica della quota prevista da Regione, si apporterà un adeguamento tramite apposita comunicazione;
- **Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, Prestazioni integrative previste dal progetto Home Care premium dell'INPS (HCP), Assistenza educativa domiciliare disabili, Servizio di assistenza educativa domiciliare minori, servizio di accompagnamento all'autonomia minori, supporto educativo negli incontri protetti in spazio neutro**: è prevista una remunerazione oraria pari a 24,00€, comprensivi di IVA.

Gli interventi descritti sono inoltre comprensivi di azioni di raccordo degli operatori coinvolti con gli operatori del Servizio referente dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli; nella tariffa oraria sono già comprese le attività di coordinamento e di programmazione.

Il monte ore previsto all'interno del voucher non comprende, ove presente, il tempo impiegato per i trasferimenti e comprende invece quello necessario per gli incontri periodici di monitoraggio.

Gli interventi descritti sono comprensivi di azioni di raccordo degli operatori coinvolti con l'assistente sociale referente dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli.

ART. 7 REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il soggetto accreditato dovrà assegnare ed impiegare per l'espletamento dei servizi, personale professionale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali, come previsto dalla normativa vigente.

- **Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'Istruzione e Formazione Professionale**: si prevede la presenza di operatori con curriculum formativo e professionale che possa ritenersi coerente con il servizio in oggetto. Il personale dedicato deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli ed essere in regola con le disposizioni vigenti:
 - Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) e lauree equipollenti, come definite con decreto ministeriale vigente;
 - Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado con esperienza almeno biennale, maturata in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività;

- Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di Laurea L-19 o Lauree equipollenti, come definite con decreto interministeriale vigente;
 - Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado con esperienza almeno biennale, maturata in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività; costituisce elemento di priorità l'avvenuta frequenza di un Percorso formativo specifico per l'inclusione e la disabilità.
- **Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, Prestazioni integrative previste dal progetto Home Care premium dell'INPS (HCP):** si prevede la presenza di operatori con curriculum formativo e professionale che possa ritenersi coerente con il servizio in oggetto. Il personale dedicato deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli ed essere in regola con le disposizioni vigenti:
 - Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) e lauree equipollenti, come definite con decreto ministeriale vigente;
 - Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di Laurea L-19 o Lauree equipollenti, come definite con decreto interministeriale vigente
 - *In via residuale e previo accordo con il servizio inviante:* Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado con esperienza almeno biennale, maturata in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività
 - **Assistenza educativa domiciliare disabili, Servizio di assistenza educativa domiciliare minori, servizio di accompagnamento all'autonomia minori, supporto educativo negli incontri protetti in spazio neutro:** si prevede la presenza di figure professionali con curriculum formativo e professionale che possa ritenersi coerente con il servizio in oggetto. Il personale dedicato deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli ed essere in regola con le disposizioni vigenti:
 - Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) e lauree equipollenti, come definite con decreto ministeriale vigente;
 - *In via residuale e previo accordo con il servizio inviante:* Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di Laurea L-19 o Lauree equipollenti, come definite con decreto interministeriale vigente
 - *In via residuale e previo accordo con il servizio inviante:* Diploma di Istruzione secondaria di secondo Grado con esperienza almeno biennale, maturata in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività

In via del tutto eccezionale l'Azienda valuterà l'opportunità di avvalersi anche di operatori senza i titoli di cui sopra, ossia operatori con curriculum formativo e professionale che possa ritenersi coerente con il servizio in oggetto, tramite opposita deroga.

Il **coordinatore** del servizio, designato dall'ente accreditato assume il ruolo di referente privilegiato al quale il responsabile di servizio dell'Azienda Sociale si rivolge per questioni relative al personale, al funzionamento dell'équipe ed alla gestione del servizio.

Il Coordinatore responsabile con funzione di direzione tecnica del servizio deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea almeno triennale in Scienze dell'Educazione oppure Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria o Laurea magistrale in Pedagogia e comprovata

esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare, ovvero comprovata esperienza almeno decennale in servizi di assistenza educativa;

- Laurea almeno triennale in Scienze e tecniche psicologiche o Laurea vecchio ordinamento in Psicologia con esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare ovvero comprovata esperienza almeno decennale in servizi di assistenza educativa.

In particolare ad esso compete:

- organizzare e garantire per il personale momenti di equipe, supervisione e formazione sia sotto il profilo della metodologia professionale, con particolare riferimento all'operatività con i singoli casi ed al lavoro di gruppo, sia sotto il profilo dell'adeguata assunzione del ruolo professionale;
- gestire il gruppo di lavoro per valorizzare le specifiche caratteristiche del personale educativo in relazione al progetto individualizzato;
- rilevare i bisogni formativi del personale in servizio al fine di proporre il percorso formativo nel rispetto di quanto indicato dal presente capitolato;
- assicurare forme di controllo del personale, con particolare attenzione al rispetto degli orari previsti nella programmazione settimanale, delle indicazioni professionali ricevute e della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro ;
- garantire e curare la stesura delle relazioni periodiche;
- favorire il raccordo con l'Azienda Sociale;
- lavorare in rete con altri servizi istituzionali (scuola, servizi specialistici, servizi sanitari, servizi socio/sanitari, servizi sociali etc.) e non istituzionali per valorizzare le risorse presenti con l'obiettivo di sostenere l'utente e la sua famiglia;
- garantire, anche attraverso il proprio staff aziendale, un ruolo di direzione del servizio (ricerca e selezione del personale, gestione economica ed amministrativa, gestione sostituzioni, rendicontazione e documentazione).

Il coordinatore dovrà pertanto garantire:

- la partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate con l'Azienda ed a momenti di verifica con la stessa anche per quanto attiene la rendicontazione mensile delle prestazioni;
- la presenza fisica, quando richiesto e la reperibilità telefonica;
- il monitoraggio periodico rispetto all'andamento del servizio;
- la gestione delle comunicazioni telefoniche e scritte, relative alla presenza del personale ed alle sostituzioni;
- la capacità di assumere decisioni immediate in merito alla programmazione degli interventi, qualora questo si rendesse necessario per esigenze improvvise ed indifferibili, presentatesi negli orari di reperibilità o su precisa indicazione dell'ente ;
- un costante confronto con i responsabili/referenti dei diversi servizi aziendali;

ART. 8 LA RELAZIONE D'AIUTO OGGETTO DEL SERVIZIO

La relazione d'aiuto fra operatore educativo e assistito è definita dall'affermazione della centralità della persona fragile da assistere, da considerare secondo le tre valenze di *cliente, utente e cittadino*, tanto nella sua dimensione personale che in quella derivante dal contesto familiare e sociale di riferimento.

Tale centralità orienta sia i comportamenti dell'operatore che quelli del soggetto accreditato:

a) operatore educativo

- l'esercizio di effettiva competenza e diligenza professionale nello svolgimento delle prestazioni;
- l'innalzamento e/o mantenimento della qualità di vita individualmente percepibile da parte della persona assistita;

- il rispetto del credo religioso della persona assistita;
- il rispetto della riservatezza rispetto a fatti e/o circostanze di rilievo personale relative alla persona assistita o ai suoi familiari;
- uno stile di lavoro funzionale alla valorizzazione di tutte le risorse relazionali familiari e sociali attivabili in favore della persona assistita;
- la disponibilità ad agevolare la persona assistita e/o i suoi familiari nell'esprimere la mutevolezza degli stati di bisogno.

b) soggetto accreditato

- l'assenza di scelte gestionali e/o di comunicazioni incoerenti con la natura delle prestazioni educative accreditate;
- tempestività e corretta informazione alla persona assistita e/o ai suoi familiari sulle funzioni e sui livelli di responsabilità interni all'organizzazione stessa rispetto all'attuazione dei contenuti del Patto.
- assicurazione di un intervento che garantisca la continuità dell'operatore e del suo intervento presso l'abitazione dell'utente.

ART.9 LA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

Il soggetto sottoscrittore è responsabile della qualità delle prestazioni educative e della relazione d'aiuto poste in essere dai propri operatori incaricati.

In corrispondenza dell'avvio del servizio devono pertanto essere attivati protocolli operativi, attraverso i quali consentire la periodica verifica dei livelli di qualità di prestazioni e relazione d'aiuto resi e/o percepiti dalla persona assistita e/o dai suoi familiari.

ART.10 LA LIBERTÀ DI SCELTA DELL'ASSISTITO

La persona assistita (o uno dei suoi familiari), in relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, ha la facoltà di scegliere un'altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni medesime, secondo le modalità stabilite nel contratto stipulato.

ART. 11 IL DEBITO INFORMATIVO

Il soggetto sottoscrittore, si impegna a fornire all'Azienda stessa, secondo i tempi e le modalità dallo stesso indicati, la seguente documentazione:

- ✓ copia del **PEI**
- ✓ **diario mensile per l'attestazione dell'effettivo svolgimento dei servizi**
- ✓ la **schede di presa in carico** per la valutazione dei bisogni dell'utente.

ART. 12 LA CUSTOMER SATISFACTION

Il *Patto di accreditamento* contiene la procedura atta alla distribuzione, compilazione e raccolta del **questionario di gradimento** da parte dell'assistito e/o dai suoi familiari, in conformità con la modalità di controllo della *Customer Satisfaction*. Il modulo della *Customer Satisfaction* sarà trasmesso all'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* da parte del soggetto sottoscrittore secondo procedure in seguito indicate.

ART.13 I COMPITI DELL'AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

In attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo sui soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni educative a favore di minori e persone con disabilità, l' *Azienda Sociale Centro Lario e Valli* esercita d'ufficio, oltre che su richiesta della persona assistita e/o suoi familiari, verifiche periodiche sulla compiuta attuazione, da parte delle organizzazioni accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento; in particolare la verifica della appropriatezza delle prestazioni costituisce oggetto di controllo da parte dell' *Azienda Sociale Centro Lario e Valli*.

L'esito delle verifiche effettuate assume valore vincolante per la revoca del Patto di accreditamento.

ART.14 LA DURATA DEL PATTO

Il presente contratto ha validità **dal 1° settembre 2024 fino al 30 agosto 2026** e potrà essere rinnovato a seguito di richiesta da parte dell'Azienda.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del Patto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di ciò sopra, di recedere dal Patto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all' *Azienda Sociale Centro Lario e Valli*.

ART.15 I CASI DI RISOLUZIONE DEL PATTO

Le gravi violazioni degli obblighi tali da compromettere la regolarità del servizio, nonché reiterate e gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche, in materia di igiene e sanità, impiego di personale professionalmente non adeguato, non eliminate a seguito di diffide formali da parte dell' *Azienda Sociale Centro Lario e Valli* con raccomandata A.R. costituiscono causa di risoluzione del presente Patto.

Le inadempienze di cui sopra saranno contestate formalmente al soggetto accreditato che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all' *Azienda Sociale Centro Lario e Valli* le proprie controdeduzioni.

ART.16 LE CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi controversia, reclamo o azione legale che dovesse sorgere da e/o in relazione al presente contratto e/o alla sua esecuzione, sarà di esclusiva competenza del foro di Como.

ART. 17 I PAGAMENTI

L' *Azienda Sociale Centro Lario e Valli* del Distretto di Menaggio si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto sottoscrittore a 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura con allegata documentazione:

✓ **diario mensile per l'attestazione dell'effettivo svolgimento dei servizi**

L'emissione della fattura da parte dell'erogatore dovrà avvenire alla fine di ogni mese e dovrà pervenire all' *Azienda Sociale Centro Lario e Valli* entro i 10 giorni successivi alla scadenza del voucher stesso, dovrà contenere l'esatta indicazione dell'utente e del Comune di residenza. Si chiede di predisporre fatture diversificate in base al servizio attivato (a-b-c-d-e-f-g-). Alla fattura possono essere allegati più voucher a condizione che in essa siano indicati in maniera dettagliata i riferimenti

di ogni voucher (tipologia voucher, numero di ore effettivamente svolte, data di inizio dell'attivazione del voucher, importo totale).

Nell'ipotesi che non sia stato possibile, da parte dell'erogatore, effettuare accessi previsti dal PEI o comunque indicati dall'assistente sociale, il pagamento sarà in relazione al periodo di assistenza effettivamente coperto, retribuito su base oraria.

E' fatta salva la facoltà dell'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* di sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni oggetto di contestazione formale, ogni qualvolta siano in corso accertamenti di gravi violazioni del presente Patto. Nell'eventualità che la fattura non risulti regolare, l'irregolarità verrà contestata entro 30 giorni; in tal caso i termini di pagamento sono sospesi fino alla produzione di elementi dirimenti la contestazione.

ART. 18 LA COPERTURA ASSICURATIVA

Il soggetto sottoscrittore, a garanzia dei sinistri che possano derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, si impegna a stipulare idoneo contratto assicurativo di responsabilità Civile esonerando l'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* da ogni responsabilità a riguardo.

ART. 19 LA PRIVACY

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali e sensibili relativi alla posizione sanitaria e reddituale avverranno nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il soggetto sottoscrittore dichiara di essere dotato di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare che l'elaborazione dei dati viene eseguita in conformità al suindicato regolamento. Le attività svolte verranno regolate da apposito contratto in cui saranno definiti, tra l'altro, la natura e le finalità del trattamento, le misure di sicurezza adottate, i diritti e gli obblighi delle parti.

ART. 20 GLI IMPEGNI E GLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE

Il soggetto sottoscrittore si impegna a rispettare gli obblighi individuati nel presente atto.

Il soggetto sottoscrittore è inoltre tenuto a compilare e restituire gli allegati 1-2-3-4.

Le prestazioni oggetto del presente Patto sono esclusivamente quelle indicate nel P.E.I, relative alle prestazioni assistenziali garantite.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale
dell'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli*

